

Prot. 42754/RU

Roma, 10 febbraio 2021

CIRCOLARE N. 6/2021**ASSETTO IMPIANTISTICO DEI DEPOSITI OPERANTI IN INFOIL. ISTRUZIONI
OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI DI ADEGUAMENTO.**

Com'è noto, ai sensi dell'art.10, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, con la determinazione prot. 266728 del 31 luglio 2020 sono stati, tra l'altro, definiti i termini e gli adempimenti procedurali affinché gli esercenti depositi fiscali di stoccaggio di capacità complessiva non inferiore a 3.000 mc, dotino i serbatoi destinati alla detenzione ed alla movimentazione di benzina e di gasolio usato come carburante (nel seguito, *carburanti*) di telemisure di livello e di temperatura, gestite da un sistema informatizzato di controllo installato nel deposito stesso (nel seguito, *sistema INFOIL*).

Al riguardo, sono state rappresentate problematiche tecniche connesse all'attuazione di talune delle misure integrative che gli Uffici delle dogane hanno prescritto nei piani di adeguamento dell'assetto impiantistico presentati dagli esercenti ai sensi dell'art.2, comma 2, della predetta determinazione.

Al fine di risolvere le predette problematiche, si forniscono le seguenti istruzioni operative alle quali gli UDD competenti uniformeranno le predette misure integrative, in modo tale da garantire il graduale adeguamento dei depositi in cui è attivo il sistema INFOIL.

1. La dizione benzina e gasolio usato come carburante include la benzina ed il gasolio denaturati usati come carburante per macchine agricole ex punto 5 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95. Pertanto, sui serbatoi di stoccaggio di tali prodotti devono essere installate le telemisure di livello e di temperatura ai sensi dell'art.1, comma 1, della determinazione.

Le telemisure sono da installare anche sui serbatoi utilizzati per la detenzione promiscua di gasolio destinato ad uso agricolo ex punto 5 della Tabella A o per navigazione marittima ex punto 3 della Tabella A.

Sono esclusi, invece, i serbatoi destinati a contenere esclusivamente gasolio denaturato per il predetto uso esente (navigazione marittima) o in cui avviene la denaturazione per il medesimo impiego.

2. Con l'art.1, comma 5, della determinazione è precisata la valenza di riscontro dei quantitativi di prodotto movimentato, ricavati come differenza degli sviluppi del serbatoio (il cosiddetto "*delta serbatoio*") tramite le telemisure, rispetto alla somma dei

DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI
UFFICIO CONTROLLI ACCISE – ENERGIE, ALCOLI E TABACCHI

quantitativi complessivamente estratti dallo stesso, misurati, per singola estrazione, dai sistemi fiscali di misura su condotta o dalle pesi ubicate presso il deposito.

Ne consegue, che, ai fini del piano di adeguamento del sistema INFOIL, il predetto art.1, comma 5, non definisce alcun obbligo di installazione di sistemi fiscali di misura su condotta all'introduzione dei carburanti in deposito, via nave o via oleodotto.

Ovviamente, i serbatoi di destinazione di tali flussi in ingresso, dovranno essere attrezzati con le previste telemisure di cui all'art.1, comma 1, della determinazione. Qualora ritenuto opportuno per fini di vigilanza fiscale, gli UD potranno impartire prescrizioni affinché l'adeguamento sia effettuato prioritariamente rispetto agli altri serbatoi presenti in deposito.

Per quanto sopra esposto, eventuali prescrizioni di installazione di misuratori sulle condotte in ingresso, impartite per effetto dell'applicazione della determinazione INFOIL, dovranno essere rettificate nel senso sopra indicato.

Resta, in ogni caso, salva la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di prescrivere in ogni tempo l'installazione di misuratori su dette condotte, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del T.U.A., laddove fossero riscontrate problematiche connesse con l'accertamento non risolubili con le sole telemisure. Tale evenienza sarà rappresentata dall'UD competente alla propria Direzione territoriale per il necessario coordinamento nel merito.

3. Per quanto esposto al punto 2, al termine dell'adeguamento dei serbatoi di introduzione alle prescrizioni della determinazione INFOIL, l'accertamento quantitativo dei carburanti introdotti via nave o oleodotto, all'importazione ovvero all'arrivo da altro Stato Membro, sarà effettuato tramite l'utilizzo delle telemisure e relativa storicizzazione e, quindi, tramite la prima metodologia indicata nella circolare n. 4/D del 27 marzo 2015.

Nelle more dell'adeguamento, il predetto accertamento quantitativo continuerà ad essere effettuato con l'utilizzo delle metodologie attualmente in essere.

4. Sempre per quanto esposto al punto 2, le linee degli oleodotti utilizzate per estrarre i carburanti dal deposito dovranno essere, di norma, dotate di sistemi di misura su condotta, salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica di installazione da valutare caso per caso. Queste ultime evenienze dovranno essere rappresentate dall'UD competente alla propria Direzione territoriale per il necessario coordinamento nel merito.

Analogamente, le baie di carico dei carburanti, sia delle autobotti sia delle bettoline nonché delle ferro cisterne, devono essere dotate di sistemi di misurazione su condotta.

DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI
UFFICIO CONTROLLI ACCISE – ENERGIE, ALCOLI E TABACCHI

Il sistema INFOIL di deposito dovrà garantire la possibilità di consultazione a posteriori dei dati quantitativi di misura utilizzati dal depositario per l'emissione degli e-DAS e degli e-AD, per la definizione delle contabilità aziendali, per gli invii telematici dei dati ai sensi del D.L. n. 262/06 nonché per la liquidazione dell'imposta.

5. Si conferma il contenuto della circolare n. 19/D del 29 luglio 2016 relativamente alle specifiche tecniche delle telemisure e degli algoritmi di sviluppo del serbatoio.

Le tabelle di taratura e le tabelle ASTM utilizzate per lo sviluppo di ciascun serbatoio, sono caricate nel sistema INFOIL e, tramite quest'ultimo, sono consultabili dall'UD competente per i riscontri di competenza.

In occasione del primo fermo del serbatoio, programmato dall'esercente per manutenzione, potrà essere valutata, nel piano di adeguamento, la revisione della relativa tabella di taratura tramite metodologia laser scanner.

6. Nel disciplinare di impianto dovrà essere descritta la procedura per il controllo delle tare delle autobotti prima della caricazione nonché per la gestione dei casi di autobotte "fuori tara" e, pertanto, non ammesse alla caricazione stessa.
7. Sulle condotte di trasferimento dei carburanti interne al recinto del deposito o tra depositi adiacenti (vale a dire, con recinti contigui o separati da tratti di breve lunghezza) non devono essere prescritti sistemi di misurazione. Tuttavia, il serbatoio di partenza e quello di arrivo dovranno avere telemisure e relativi sistemi di sviluppo basati sulle medesime tecnologie ed aventi la stessa accuratezza nonché sulla medesima versione delle tabelle ASTM, al fine di minimizzare le cause di errori sistematici tra lo sviluppo del serbatoio di partenza e quello di arrivo. Ovviamente, resta fermo l'utilizzo nel sistema INFOIL, con le modalità previste nel disciplinare, di eventuali sistemi di misurazione che siano già installati sulle suddette condotte.

Laddove per tali trasferimenti sia prevista l'emissione di e-AD, la misurazione principale per determinare il carico di imposta è sempre quella del deposito fiscale mittente, in modo tale che gli errori di misura presso il destinatario, al termine del trasferimento, non diano luogo ad una fittizia riduzione dei quantitativi sui quali è presente carico di imposta. I disciplinari dell'impianto speditore e di quello ricevente dovranno essere specificatamente coordinati in tal senso. Per la trattazione di tale fattispecie, l'UD territorialmente competente su entrambi i depositi è tenuto a contattare la propria Direzione territoriale per il necessario coordinamento nel merito. In caso di riscontro di derive sistematiche tra gli sviluppi del serbatoio di partenza e di quello di destinazione, nonché delle letture dei sistemi di misurazione su condotta laddove presenti, potrà essere inserita nel piano di adeguamento la revisione della relativa tabella di taratura con le modalità di cui al punto 5.

DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI
UFFICIO CONTROLLI ACCISE – ENERGIE, ALCOLI E TABACCHI

8. Sulle condotte utilizzate per i trasferimenti di carburante non munite di sistemi di misurazione, l'Ufficio potrà prescrivere l'installazione di sensori di flusso sincronizzati con gli orologi del sistema di telemisure per agevolare la ricostruzione a posteriori della movimentazione effettuata.
9. Nel sistema informatizzato di impianto dovranno essere storicizzati in forma dematerializzata i documenti fiscali relativi all'attività del deposito (ad esempio, e-DAS emessi e relativi messaggi, e-AD emessi e ricevuti, comunicazioni preventive e consuntive di denaturazione, ecc.). Il concentratore di tali dati dovrà essere ubicato sul territorio nazionale (anche presso l'impianto stesso) in luogo preventivamente denunciato dall'esercente. Qualora i dati siano conservati al di fuori del territorio dello Stato, il predetto concentratore dovrà contenerne una copia costantemente aggiornata.
10. Nel disciplinare di impianto dovrà essere descritta la procedura con la quale il sistema INFOIL gestisce i dati rilevati durante la transizione tra ora solare ed ora legale e viceversa.

Le Direzioni territoriali sono pregate di vigilare affinché i dipendenti UUDT competenti sugli impianti soggetti all'obbligo di attivazione del sistema INFOIL:

- 0 conformino alle istruzioni operative contenute nella presente circolare le misure integrative eventualmente prescritte ai depositi di competenza ai sensi dell'art. 2, comma 3, della determinazione, all'occorrenza ritirando quelle in precedenza impartite;
- 0 definiscano, nel disciplinare di impianto, i cronoprogrammi di dettaglio per la gestione del piano di adeguamento delle dotazioni impiantistiche in modo che siano garantite l'operatività del deposito nonché la sostenibilità della tempistica degli interventi concordati.
- 0 contattino, per il necessario coordinamento, la Direzione Territoriale stessa per la gestione delle fattispecie di cui ai punti 2 e 7 nonché per la trattazione di eventuali problematiche di maggior complessità tecnica che dovessero essere riscontrate nel piano di adeguamento.

IL DIRETTORE CENTRALE

Maurizio Montemagno

firma autografa ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.